




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1008 e abb.-A

Interventi per il settore ittico

N. 57 – 27 ottobre 2020



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1008 e abb.-A

Interventi per il settore ittico

N. 57 – 27 ottobre 2020

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	- 3 -
ARTICOLO 2	- 3 -
DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO E LA SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA	- 3 -
ARTICOLO 3	- 5 -
POLITICHE SOCIALI NEL SETTORE DELLA PESCA PROFESSIONALE	- 5 -
ARTICOLO 4	- 9 -
INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE MARITTIMI OPERANTI SU IMBARCAZIONI DA PESCA INFERIORI A 10 TONNELLATE	- 9 -
ARTICOLO 5	- 10 -
AMBITO APPLICATIVO DELLA LEGGE 13 MARZO 1958, N. 250 E ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	- 10 -
ARTICOLO 6	- 12 -
FONDO PER LO SVILUPPO DELLA FILIERA ITTICA	- 12 -
ARTICOLO 7	- 13 -
PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE E DELL'ASSOCIAZIONISMO	- 13 -
ARTICOLO 8	- 14 -
ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO	- 14 -
ARTICOLO 9	- 15 -
SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI LICENZA DI PESCA	- 15 -
ARTICOLO 10	- 16 -
ESCLUSIONE DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA DOVUTA PER APPARECCHI TELEVISIVI DETENUTI A BORDO DI UNITÀ DA PESCA	- 16 -
ARTICOLO 13	- 17 -
ETICHETTATURA DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA SOMMINISTRATI DA ESERCIZI RICETTIVI E DI RISTORAZIONE O SERVIZI DI <i>CATERING</i>	- 17 -
ARTICOLO 14	- 17 -
RAPPRESENTANZA DELLE ASSOCIAZIONI DELLA PESCA NELLE COMMISSIONI DI RISERVA DELLE AREE MARINE PROTETTE .	-
17 -	

ARTICOLO 15.....	- 18 -
CONCESSIONI DEMANIALI PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA: CANONI	- 18 -
ARTICOLO 16.....	- 20 -
COMMISSIONE CONSULTIVA CENTRALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA	- 20 -
ARTICOLO 17.....	- 21 -
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA APPLICATA ALLA PESCA E ALL'ACQUACOLTURA	- 21 -
ARTICOLO 18.....	- 23 -
COMMISSIONI CONSULTIVE LOCALI PER LA PESCA MARITTIMA E L'ACQUACOLTURA	- 23 -
ARTICOLO 19.....	- 24 -
PESCA DEL TONNO ROSSO	- 24 -
ARTICOLO 21.....	- 25 -
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 41 DEL DL 124/2019, IN MATERIA DI FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE.....	- 25 -
ARTICOLO 22.....	- 27 -
UTILIZZO DELLE <i>ROYALTIES</i> DEGLI IDROCARBURI	- 27 -
ARTICOLO 23.....	- 28 -
MODIFICHE AL D.L. N. 102/2005: INTESE DI FILIERA	- 28 -
ARTICOLO 25.....	- 29 -
FATTURAZIONE ELETTRONICA PICCOLA PESCA	- 29 -
ARTICOLO 26.....	- 30 -
COPERTURA FINANZIARIA	- 30 -

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

A.C.	1008-A
Titolo:	Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale
Iniziativa:	parlamentare in prima lettura alla Camera
Relazione tecnica (RT):	assente
Relatore per la Commissione:	Gallinella
Gruppo:	M5S
Commissione competente:	XIII Commissione (Agricoltura)

PREMESSA

La proposta, di iniziativa parlamentare, reca interventi per il settore ittico e deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale.

È oggetto della presente Nota il testo unificato risultante dalle modifiche intervenute durante l'esame in sede referente (XIII Agricoltura).

Il testo iniziale della proposta non è corredato di relazione tecnica né lo sono gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

Nella presente Nota sono analizzate le sole disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 2

Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura

La norma delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi, uno o più decreti legislativi per raccogliere in un apposito testo unico tutte le norme vigenti in materia di pesca e di acquacoltura, apportandovi le modifiche necessarie per la semplificazione, il riordino e l'aggiornamento della normativa.

Il decreto legislativo viene adottato nel rispetto di principi e criteri direttivi specificatamente indicati al comma 2:

- abrogazione espressa delle disposizioni superate per effetto dell'introduzione di nuove norme, nonché di quelle prive di effettivo contenuto normativo o comunque obsolete [lettera a)];
- coordinamento delle disposizioni con le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per aggiornare il linguaggio normativo e semplificare l'accesso ai finanziamenti [lettera b)];
- eliminazione di duplicazioni e risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie [lettera c)];
- coordinamento, adeguamento e integrazione della normativa nazionale con quella internazionale e dell'Unione europea in materia di pesca e acquacoltura, di tutela e protezione dell'ecosistema marino e delle forme di pesca e acquacoltura [lettera d)];
- adeguamento dei tipi di pesca previsti dall'articolo 9 del D.P.R. n. 1639/1968, in funzione dell'evoluzione tecnologica e in coerenza con la normativa sovranazionale [lettera e)];
- adeguamento delle disposizioni del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al D.P.R. n. 328/1952, al fine di favorire il ricambio generazionale e l'arruolamento di pescatori a bordo delle navi della pesca costiera [lettera f)];
- semplificazione dei procedimenti amministrativi, con l'istituzione dello Sportello unico della pesca presso le Capitanerie di Porto, e il miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori [lettera g)]

Gli schemi di decreto legislativo vengono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari (comma 3).

Infine, si dispone che gli schemi di decreto legislativo siano corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009, qualora i decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie (comma 4).

In merito ai profili di quantificazione, in considerazione del richiamo espresso alla disciplina di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009 - che rinvia la quantificazione e la copertura degli oneri all'adozione dei decreti legislativi, e prevede per ciascun decreto una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura - non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 3

Politiche sociali nel settore della pesca professionale

Le norme prevedono che per un periodo sperimentale di tre anni e nel limite di spesa di 30 milioni di euro annui, a decorrere dal 1° luglio 2020, siano estese al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli. Il trattamento è disposto in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita (comma 1).

L'estensione in oggetto è volta a:

a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca derivante da misure di arresto temporaneo conseguente all'adozione di provvedimenti delle autorità pubbliche competenti, all'indisponibilità per malattia del comandante o di altri membri d'equipaggio, a periodi di fermo volontario disposti dalle organizzazioni di produttori o consorzi di gestione, ad avversità meteomarine o ad ogni altra circostanza connessa alla gestione delle risorse marine;

b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro.

Per dette finalità, nell'ambito della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole (CISOA), è istituita la sezione per i lavoratori della pesca per la cui copertura è istituito il «Fondo Pesca CISOA», con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, ai cui oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 30/2013, destinati al Ministero dello sviluppo economico. I decreti di cui al comma 3 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 30/2013 dispongono negli esercizi successivi gli opportuni conguagli, al fine di assicurare complessivamente il rispetto delle proporzioni indicate nel predetto articolo 19 e del vincolo di destinazione ad investimenti con finalità ambientali (comma 2).

L'articolo 19 del D.lgs. 30/2013 (Sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra) disciplina la messa all'asta delle quantità di quote di emissione determinate con decisione della Commissione europea. In particolare, la norma prevede che i proventi delle aste siano versati al GSE in un apposito conto corrente dedicato, per essere poi trasferiti su un apposito conto presso la Tesoreria dello Stato, successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati ad appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di destinazione derivante da obblighi europei. Alla ripartizione delle risorse si provvede con decreti del Ministero dell'ambiente. Il 50 per cento dei proventi è riassegnato ad apposito

capitolo di spesa del Ministero dello sviluppo economico ed è destinato al rimborso dei crediti spettanti ai gestori degli impianti "nuovi entranti" che a causa dell'esaurimento della riserva di quote "nuovi entranti" non hanno beneficiato di assegnazione a titolo gratuito per il periodo 2008-2012. Il restante 50 per cento dei medesimi proventi viene destinato ad una serie di attività volte principalmente a contrastare i cambiamenti climatici (riduzione delle emissioni, sviluppo di energie rinnovabili, riforestazione nei Paesi in via di sviluppo, silvicoltura nella Comunità, finanziamento della ricerca nel campo dell'efficienza energetica, etc.).

Il successivo articolo 20, comma 7, del DL 148/2017 ha previsto altresì che i decreti di cui all'articolo 19, comma 3, del D.lgs. 30/2013 dispongano negli esercizi successivi gli opportuni conguagli al fine di assicurare complessivamente il rispetto delle proporzioni indicate nel predetto articolo 19 e del vincolo di destinazione a investimenti con finalità ambientali derivante dalla direttiva n. 2009/29/CE.

Le risorse del «Fondo Pesca CISOA» che risultano eccedenti ogni anno sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacolturaⁱ, nonché a sostenere le misure di tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionaliⁱⁱ (comma 3).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni prevedono che per un periodo sperimentale di tre anni ed entro un limite di spesa non superiore a 30 milioni di euro annui, a decorrere dal 1° luglio 2020, siano estese al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli. Per dette finalità, nell'ambito della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole (CISOA) è istituito il «Fondo Pesca CISOA», con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, ai cui oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 30/2013. Le risorse del «Fondo Pesca CISOA», che risultino eccedenti ogni anno sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, nonché a sostenere le misure di tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali.

Al riguardo, si osserva in primo luogo che l'estensione al settore della pesca professionale delle forme di integrazione salariale previste per i lavoratori agricoli, di cui alla L. 457/1972, sembrerebbe comportare per i lavoratori in questione anche il versamento degli specifici

contributi finalizzati ad alimentare l'erogazione dei trattamenti sostitutivi del reddito. Ciò premesso e pur considerando che le norme prevedono l'applicazione del meccanismo di sostegno al reddito nell'ambito di uno specifico limite di spesa, appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare l'equilibrio finanziario della sperimentazione in esame, anche considerando che la norma non prevede meccanismi intesi a modulare le erogazioni al fine di garantire l'osservanza del limite di spesa, che le contribuzioni e le prestazioni dovrebbero passare da una gestione ad un'altra e che gli eventuali risparmi fatti registrare alla fine di ogni singolo esercizio non resterebbero nelle disponibilità del Fondo, ma verrebbero finalizzati al finanziamento di altre misure.

Per quanto riguarda tale finanziamento, inoltre, si osserva che, stante il principio dell'annualità del bilancio dello Stato, andrebbe chiarito se si intenda prevedere l'utilizzo negli esercizi successivi delle risorse che residuino in un anno: in tal caso peraltro la norma sarebbe suscettibile di determinare effetti sui saldi rispetto ai quali andrebbero acquisiti elementi di valutazione dal Governo.

Con riferimento alle modalità di copertura, mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 30/2013, appare necessario acquisire conferma, anche alla luce degli specifici vincoli europei, dell'effettiva disponibilità di dette risorse senza incidere su interventi già adottati o programmati, nonché in merito alla compatibilità degli utilizzi previsti con le dinamiche di spesa già scontate a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 3 fa fronte agli oneri derivanti dal "Fondo Pesca CISOA"¹ - istituito con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 - mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui agli articoli 19 del

¹ Si rammenta che la CISOA (Cassa integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole) è stata istituita presso l'INPS dall'articolo 10 della legge n. 457 del 1972, recante "Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli".

decreto legislativo n. 30 del 2013 e 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, destinati al Ministero dello sviluppo economico.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che l'istituzione del "Fondo Pesca CISOA" appare funzionale all'erogazione sperimentale delle prestazioni, prevista per un triennio decorrente dal 1° luglio 2020, dal comma 1 del medesimo articolo 3. Sotto tale profilo si rileva pertanto un disallineamento tra gli oneri indicati e la relativa copertura, posto che i primi potrebbero manifestarsi fino all'anno 2023, mentre la seconda predispone le risorse per farvi fronte fino all'anno 2022. Sul punto appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

In secondo luogo, appare necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo di quota parte dei proventi delle predette aste non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di finalità già previste a legislazione vigente a valere sui proventi stessi².

Appare altresì utile acquisire l'avviso del Governo in ordine al meccanismo configurato dalla norma in esame, nella parte relativa, da un lato, alle modalità di affluenza delle risorse del nuovo Fondo alla istituenda sezione per i lavoratori della pesca nell'ambito della CISOA, dall'altro, alla previsione secondo cui i decreti di ripartizione di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 47 del 2020 disporranno, per gli esercizi successivi a quello interessato, gli opportuni conguagli al fine di assicurare complessivamente il rispetto delle proporzioni di

² Si ricorda infatti che l'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013 (che continuerà ad applicarsi sino al 31 dicembre 2020, in quanto a decorrere dal 1° gennaio 2021 ad esso subentrerà la disciplina, di contenuto sostanzialmente analogo, definita dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020) prevede che i proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ siano versati al Gestore dei servizi energetici (GSE) in un apposito conto corrente dedicato, per essere poi trasferiti su un conto, intestato al Dipartimento del tesoro, presso la Tesoreria dello Stato, e versati all'entrata del bilancio dello Stato. Dei citati proventi, una quota pari al 50 per cento è riassegnata ad apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per il rimborso dei crediti per gli impianti nuovi entranti in esercizio che non hanno ricevuto quote di emissione di CO₂, mentre la restante quota del 50 per cento è riassegnata ad appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di destinazione derivante da obblighi europei, ripartendola nella misura del 70 per cento a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del 30 per cento a favore del Ministero dello sviluppo economico. In tale quadro, si rammenta che la quota destinata al Ministero dello sviluppo economico risulta finalizzata ad una serie di attività volte principalmente a contrastare i cambiamenti climatici (tra cui, riduzione delle emissioni, sviluppo di energie rinnovabili, riforestazione nei Paesi in via di sviluppo, silvicoltura, finanziamento della ricerca nel campo dell'efficienza energetica). Inoltre, il comma 6-bis del citato articolo 19 prevede che la quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1000 milioni di euro, sia destinata, nella misura massima di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale e, per una quota fino ad un massimo di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone.

spettanza ivi indicate nonché del vincolo di destinazione a investimenti con finalità ambientali derivante dalla direttiva 2009/29/CE³.

Il comma 3, inoltre, introducendo una deroga al principio di annualità di bilancio, prevede che le risorse del "Fondo Pesca CISOA" che, per ciascuno degli anni considerati, risultino eccedenti siano destinate ad incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 154 del 2004, nonché a sostenere le misure di tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali ricomprese nel Programma nazionale triennale della pesca, di cui all'articolo 2, comma 5-*decies*, del decreto-legge n. 225 del 2010. In merito alla citata deroga al principio di annualità del bilancio, appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

ARTICOLO 4

Inquadramento previdenziale marittimi operanti su imbarcazioni da pesca inferiori a 10 tonnellate

Le norme introducono, all'articolo 1 della L. 250/1958, il comma 1-*bis*, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, operando in forme giuridiche di impresa diverse dalle cooperative e dalle compagnie, o che non siano pescatori autonomi, possano beneficiare della disciplina dettata dal comma 1, ovvero optare per l'applicazione del regime di cui alla L. 413/1984 (comma 1).

L'articolo 1, comma 1, della L. 250/1958 prevede che le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie, beneficino del trattamento degli assegni familiari nel settore dell'industria e siano assicurate per vecchiaia, invalidità e anzianità, nonché per l'indennità contro gli infortuni. Le predette assicurazioni, ad eccezione del trattamento degli assegni familiari, sono dovute altresì a favore delle persone che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa per proprio conto, senza essere associate in cooperative o compagnie.

I marittimi inquadrati ai sensi della L. 413/1984, invece, sono iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell'INPS e, con differenti prelievi contributivi rispetto a quelli previsti dalla L. 250/1958, possono accedere a tutte le prestazioni dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).

³ Si ricorda che una analoga previsione risulta contenuta nella clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 26, comma 3, lettera *c*), del decreto-legge n. 119 del 2018, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria".

Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021. Alla relativa copertura si provvede ai sensi del successivo articolo 26.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni consentono ai soggetti che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, in forme giuridiche di impresa diverse dalle cooperative e dalle compagnie, o che non siano pescatori autonomi, di poter optare tra il regime previsto per i soggetti associati in cooperative o compagnie (con riconoscimento quindi degli assegni familiari) o per il regime di cui alla L. 413/1984, con iscrizione al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell'INPS. Tali opzioni comportano maggiori oneri derivanti dall'incremento delle prestazioni fornite ai soggetti interessati e maggiori entrate contributive connesse all'erogazione di dette prestazioni, posto che i soggetti interessati opteranno prevedibilmente per il regime più conveniente. Peraltro, le disposizioni in esame prevedono una specifica autorizzazione di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021.

ARTICOLO 5

Ambito applicativo della legge 13 marzo 1958, n. 250 e ulteriori misure di semplificazione

Le norme – introdotte durante l'esame in sede referente - prevedono che la disciplina di cui all'articolo 1, comma 1, della L. 250/1958 si intenda applicabile anche nei confronti dei marittimi di cui all'articolo 115 del codice della navigazione, che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che siano associati in qualità di soci di cooperative di pesca, iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, ancorché l'attività di pesca non sia organizzata e coordinata dalle medesime cooperative. I conseguenti obblighi contributivi sono a carico delle cooperative di pesca. Sono fatti salvi i versamenti contributivi assolti direttamente dai soci delle cooperative di pesca prima della data di entrata in vigore della presente disposizione (commi 1-3).

Si ricorda che l'articolo 1, comma 1, della L. 250/1958 prevede che le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie, beneficino del trattamento degli assegni familiari nel settore dell'industria e siano assicurate per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi presso INPS e INAIL. Le predette assicurazioni, ad eccezione del trattamento degli assegni familiari, sono dovute altresì a favore delle persone che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa per proprio conto, senza essere associate in cooperative o compagnie.

Viene inoltre modificato l'articolo 1, commi 515 e 516, della L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), in materia di sostegno al reddito per i pescatori a seguito del fermo pesca biologico.

L'articolo 1, commi 514 e 515, in particolare, per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima:

- riconosce nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio previste nel corso del 2020, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un massimo di 30 euro (comma 515);
- incrementa per l'anno 2021 le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto periodo, della L. 232/2016, di 2,5 milioni di euro, al fine di sostenere il reddito nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio.

Le modifiche sono finalizzate ad estendere la fruizione dei suddetti benefici, nell'ambito dei medesimi limiti di spesa di cui ai commi 515 e 516, anche ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca nelle acque interne (comma 4).

Infine, viene inserita la lettera *c-bis*) all'articolo 2, comma 1, del DPR 696/1996, prevedendo che non siano soggette all'obbligo di certificazione fiscale le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale dagli imprenditori ittici (comma 5).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame, ai commi da 1 a 3, riproducono testualmente quanto disposto dall'articolo 10-*bis* del DL 104/2020, approvato in via definitiva dalla Camera. Su tali disposizioni non si formulano dunque osservazioni in quanto le stesse non sono innovative della disciplina vigente.

Inoltre, a ulteriore conferma, si rammenta che la RT riferita al citato art. 10-*bis* afferma che le norme mantengono invariata la platea dei lavoratori marittimi iscritti al regime previdenziale, in quanto i soci delle cooperative in argomento, a legislazione vigente, sono già assoggettati alla L. 250/1958 come pescatori autonomi, con obbligo contributivo a proprio carico. Stanti gli effetti della disposizione, che non modifica il regime contributivo dei soggetti interessati e non estende la platea dei contribuenti, secondo la RT dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento al comma 4, che estende anche ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca nelle acque interne la fruizione degli strumenti di sostegno al reddito, di cui ai commi 515 e 516 all'articolo 1 della L. 160/2019, già previsti per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca nelle acque marittime, si prende atto che l'estensione è prevista nell'ambito dei preesistenti limiti di spesa. Ciò premesso, appare utile acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare la congruità di detti limiti alla luce delle nuove finalizzazioni,

anche considerando che le disposizioni in esame non sembrano prevedere esplicitamente meccanismi di salvaguardia.

Infine, per quanto attiene al comma 5, che esonera dall'obbligo di certificazione fiscale le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale dagli imprenditori ittici, appare utile acquisire conferma che dalla semplificazione documentale in esame non discendano effetti negativi per la finanza pubblica.

ARTICOLO 6

Fondo per lo sviluppo della filiera ittica

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dall'anno 2021 il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro.

Il Fondo è destinato, ai sensi del comma 2, a finanziare iniziative a carattere sperimentale, fra le quali si ricordano le seguenti attività:

- stipulazione di convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del D.lgs. n. 226/2001 [lettera *a*]); a tal fine, il successivo comma 3 precisa che nelle associazioni nazionali di categoria richiamate all'articolo 5 del D.lgs. n. 226, sono comprese anche le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il settore;
- ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima e la nascita di nuove imprese per collegare la filiera ittica con settori industriali ecosostenibili [lettera *b*]);
- svolgimento di campagne di educazione alimentare e di promozione del consumo dei prodotti della pesca marittima e interventi per favorire iniziative di razionalizzazione della filiera ittica [lettera *c*]);
- interventi mirati per favorire l'accesso al credito [lettera *d*]);
- attivazione di programmi di formazione professionale e di misure finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza del personale imbarcato e per una corretta conduzione della navigazione [lettera *e*]);
- progetti volti alla tutela, allo sviluppo e all'incremento sostenibile delle risorse ittiche autoctone [lettera *f*]);
- progetti rivolti alla salvaguardia dell'habitat marino [lettera *f-bis*]);
- progetti indirizzati alla promozione del pescaturismo e dell'ittiturismo [lettera *f-ter*]);
- progetti rivolti alla creazione di marchi e all'ottenimento delle certificazioni da parte delle imprese per la sostenibilità di una pesca selettiva certificata [lettera *f-quater*]);
- campagne di pesca sperimentali e attività svolte in attuazione dei piani di gestione [lettera *f-quinquies*]);

- promozione della parità di genere nell'intera filiera ittica [lettera f-*sexies*].

Nei casi di affidamento di forniture e servizi da parte di enti pubblici a istituti di ricerca in possesso da almeno quindici anni del riconoscimento di cui all'articolo 27 del D.P.R. n. 1639/1968⁴, si applicano le procedure semplificate⁵, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica (comma 2-*bis*).

Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono definiti i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti concessi con le risorse del Fondo, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili (comma 4).

Infine, per l'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 e alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'articolo 26 (comma 5).

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni in quanto la misura opera nell'ambito di prefissati limiti di spesa. Quanto al comma 2-*bis*, pur tenendo conto del suo ordinamentale della disposizione, andrebbe comunque acquisita conferma della sua compatibilità con la disciplina europea sull'affidamento di contratti pubblici.

ARTICOLO 7

Promozione della cooperazione e dell'associazionismo

Normativa vigente. L'articolo 16 del D.lgs. n. 154/2004 prevede che, al fine di favorire lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura nazionali in forma cooperativa, nonché delle attività connesse, sia elaborato un Programma nazionale che preveda il finanziamento di una serie di iniziative come corsi di aggiornamento e riqualificazione per i soci e per i dipendenti delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura e loro consorzi, iniziative volte a favorire la cooperazione tra i pescatori, gli acquacoltori e i consorzi ed infine contratti di programma, progetti sperimentali e convenzioni per la fornitura di servizi al settore. Tali iniziative sono effettuate sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura.

Il successivo articolo 17 stabilisce che il Programma nazionale preveda il finanziamento di specifiche iniziative, ivi compresi i contratti di programma, i progetti sperimentali e le convenzioni per la fornitura di servizi al settore, sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali riconosciute delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura, al fine di favorire lo sviluppo e la

⁴ Si fa riferimento al riconoscimento con decreto del Ministro per la marina mercantile degli istituti di ricerca che esercitano le attività di pesca scientifica e l'attività diretta a scopi di studio, ricerca, sperimentazione.

⁵ Di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 – sull'affidamento dei lavori di importo inferiore a 40.000 euro.

valorizzazione della produzione ittica nazionale, tutelare la concorrenzialità nel settore, promuovere l'associazionismo nel settore della pesca e dell'acquacoltura nazionali.

La norma prevede che lo svolgimento delle iniziative sopra descritte sia garantito anche attraverso la collaborazione di organismi, compresi quelli aventi forma societaria o consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o altre forme di aggregazione, comprese le associazioni che nei tre anni precedenti hanno operato nel settore della piccola pesca e le organizzazioni sindacali.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni stante il carattere ordinamentale della norma.

ARTICOLO 8

Esenzione dall'imposta di bollo

La norma estende, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'esenzione dall'imposta di bollo anche alle domande e agli atti inerenti alla concessione di aiuti europei e nazionali nei settori della pesca e dell'acquacoltura. In particolare, la disposizione introduce una modifica integrativa all'articolo 21-*bis* della Tabella, Allegato B, del DPR n. 642 del 1972, così da estendere ai settori della pesca e dell'acquacoltura il regime di esenzione già previsto per le domande, gli atti e la relativa documentazione per la concessione degli aiuti UE e nazionali nonché di prestiti agrari al settore agricolo.

Per l'attuazione della disposizione è autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dal 2021.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che, con riferimento ad un'analogha disposizione contenuta nella proposta C. 338 della XVII legislatura, la relazione tecnica⁶ affermava che dagli archivi dell'anagrafe tributaria risulta che il settore in esame in Italia possa riguardare circa 15.500 unità.

Considerando che le domande e gli atti interessati scontano, a legislazione vigente, una marca da bollo da 16 euro ed ipotizzando, come ipotesi estrema e in mancanza di dati puntuali, che annualmente tutti i sopra citati contribuenti presentino una domanda o un atto inerente alla concessione di aiuti comunitari e nazionali, si stimava, per l'abolizione dell'imposta di bollo, una perdita di gettito di circa 250.000 euro su base annua.

⁶ Del 13 luglio 2017.

In proposito, tenuto conto di quanto evidenziato e della formulazione dell'onere come limite massimo di spesa, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che il Governo confermi i dati e gli elementi forniti in occasione della precedente relazione tecnica.

ARTICOLO 9

Semplificazione in materia di licenza di pesca

Normativa vigente. L'articolo 2 del DM 26 luglio 1995 dispone che la licenza di pesca sia rilasciata dal Ministero all'interessato, iscritto nel registro delle imprese di pesca di cui all'articolo 11, legge 14 luglio 1965, n. 963 ed è valida per un periodo di otto anni e rinnovabile su richiesta dell'interessato.

L'articolo 8 della Tariffa annessa al DPR n. 641 del 1972⁷ prevede il pagamento della tassa di concessione governativa per il rilascio della licenza per la pesca professionale marittima, per ogni unità adibita, nella misura di euro 404.

L'articolo 2 del medesimo DPR prevede, in via generale, che la tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato. La tassa di rinnovo va corrisposta allorché gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.

La norma dispone che la tassa di concessione governativa sia dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza degli otto anni, entro i sei mesi successivi e in tal caso è applicata, a titolo di sanzione, una sovrattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria. La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza degli otto anni, in caso di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'emanazione di un nuovo atto amministrativo. In tal caso, la nuova licenza resta in vigore per otto anni a decorrere dalla data del pagamento della medesima tassa. Inoltre, ferma restando la scadenza prevista della licenza, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore, se il passaggio avviene tra la cooperativa ed i suoi soci o tra i soci e la cooperativa, durante il periodo di vigenza della licenza.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, sono stabilite le modalità per il rilascio delle licenze di pesca, le modifiche e i rinnovi, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure ed i tempi relativi.

Nel caso di procedura relativa al rilascio di nuova licenza di pesca, l'interessato, dopo l'acquisizione al procedimento dell'istanza, può richiedere all'ufficio marittimo competente

⁷ Disciplina delle tasse sulle concessioni governative.

una attestazione che abiliti temporaneamente all'esercizio dell'attività di pesca, nelle more della conclusione del procedimento.

Per l'attuazione della disposizione in esame è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione prevede il pagamento ogni otto anni della tassa di concessione governativa indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. Inoltre, la tassa è dovuta prima della scadenza in caso di variazioni sostanziali della licenza di pesca. A tal fine viene autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021.

In proposito si rileva che l'Agenzia delle entrate con risoluzione n. 105/E del 27 novembre 2014 ha chiarito che la tassa sulle concessioni governative corrisposta per il rilascio della licenza di pesca non deve essere nuovamente assolta fino alla naturale scadenza del titolo abilitativo salvo il caso in cui si verifichi un'ipotesi di mutamento sostanziale dello stesso.

Si rileva, inoltre, che la relazione tecnica riferita ad un'analogha disposizione contenuta nell'atto C. 338 della XVII legislatura, affermava che la norma non determinava nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica.

Tenuto conto di quanto evidenziato, appare necessario che Governo chiarisca se, come in precedenza argomentato, la norma possa considerarsi neutrale, posto che la stessa prevede invece una copertura in misura pari a 1 milione di euro annui.

ARTICOLO 10

Esclusione della tassa di concessione governativa dovuta per apparecchi televisivi detenuti a bordo di unità da pesca

La norma prevede che gli abbonamenti alla radioaudizione e diffusione televisiva relativi ad apparecchi installati a bordo di natanti adibiti ad attività di pesca non siano soggetti alla disciplina prevista all'articolo 17 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972.

La norma citata disciplina la tassa sulle concessioni governative per il rilascio e il rinnovo del libretto di iscrizione alle radiodiffusioni, individuandone la misura e i presupposti secondo varie fattispecie (per la cui descrizione di dettaglio si rinvia al testo della norma), le quali possono anche essere relative agli apparecchi installati su determinati natanti.

In merito ai profili di quantificazione, andrebbero acquisiti dati aggiornati riguardo al gettito delle tasse che si intende sopprimere al fine di poter verificare gli effetti finanziari della norma.

ARTICOLO 13

Etichettatura dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura somministrati da esercizi ricettivi e di ristorazione o servizi di *catering*

La norma prevede che gli esercenti hotel, ristoranti, trattorie, pizzerie, bar e simili, nonché *catering* possano fornire al consumatore informazioni sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura distribuiti e somministrati sulla base di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 (comma 1).

Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabilite nel dettaglio le modalità con le quali le informazioni vengono fornite ai consumatori, in relazione ai luoghi e supporti dove possono essere apposte, dimensioni grafiche e alla lingua usata.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni stante il carattere ordinamentale della norma, comunque attinente ad attività svolta da privati.

ARTICOLO 14

Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette

Normativa vigente. L'articolo 2, comma 339, della legge n. 244/2007 disciplina la composizione della Commissione di riserva che affianca la Capitaneria e l'ente delegato nella gestione della riserva, nel formulare proposte e suggerimenti attinenti al funzionamento della riserva. Tale Commissione, nominata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, viene istituita presso l'ente cui è delegata la gestione dell'area marina protetta.

La norma interviene sulla composizione della Commissione sopra descritta.

In primo luogo si aggiorna un riferimento testuale, in quanto la norma faceva ancora riferimento all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), ora confluito nell'ISPRA [comma 1, lettera a)].

Inoltre, si prevede che i rappresentanti delle associazioni nazionali dell'impresa e della cooperazione nell'esercizio della pesca professionale e nell'attività di acquacoltura possano far pervenire alla Commissione di riserva indicazioni e proposte, limitatamente agli aspetti

di competenza, in merito alle modalità di organizzazione e di funzionamento della riserva [comma 1, lettera *b*]).

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni stante il carattere ordinamentale della norma.

ARTICOLO 15

Concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura: canoni

Normativa vigente. L'articolo 48, primo comma, lettera *e*, del RD n. 1604/1931 (TU delle leggi sulla pesca) prevede, fra l'altro, che le società cooperative e i consorzi di pescatori lavoratori possano godere del beneficio della concessione per l'esercizio delle proprie attività di aree e fabbricati del demanio marittimo, col pagamento del solo canone a titolo ricognitorio nonché dell'esonero dall'obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati.

La misura del canone ricognitorio, pur essendo stata oggetto di successive rivalutazioni, ha comunque mantenuto il suo carattere agevolativo.

Si ricorda in proposito che nella XVI legislatura, in risposta all'interrogazione 5-06503 (seduta del 28 marzo 2012, ma i riferimenti normativi sono rimasti ad ora invariati), il Governo ha dichiarato quanto segue: " ... l'onorevole interrogante chiede al Governo di intraprendere le opportune iniziative per eliminare la difformità di trattamento tra cooperative di pescatori e le altre imprese operanti nel settore relativamente alla determinazione del canone per la concessione di specchi acquei demaniali per attività di pesca ed acquacoltura, anche al fine di scongiurare una possibile procedura d'infrazione da parte delle Istituzioni Europee. ... l'Agenzia del Demanio evidenzia che la questione ... è emersa a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 26 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38), che ha abrogato la legge 17 febbraio 1982, n. 41 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima) il cui articolo 27-*ter* prevedeva l'estensione del canone demaniale marittimo ricognitorio anche alle imprese di acquacoltura diverse dalle cooperative. ... diverse proposte parlamentari tese alla reintroduzione della disposizione abrogata ... non hanno avuto seguito. L'Agenzia segnala, infine, che di recente è intervenuto il decreto legislativo n. 9 gennaio 2012 n. 4, attuativo della delega di cui all'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca ed acquacoltura». In particolare, l'articolo 4, comma 8, del predetto provvedimento, nel confermare la disciplina speciale prevista per le imprese di pesca ed acquacoltura, ha previsto che la durata del regime concessorio di aree demaniali marittime e loro pertinenze destinate all'esercizio delle attività di acquacoltura, non potrà essere inferiore «...a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione». In merito alle difformità di trattamento relative all'applicazione del canone di concessioni demaniali marittime destinate all'attività di pesca ed acquacoltura tra cooperative di pescatori e altri operatori che esercitano l'attività di pesca, il

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti segnala che, pur condividendo l'esigenza di eliminare tale disparità, un'eventuale modifica del regime attualmente in vigore in materia è suscettibile di determinare effetti negativi a carico della finanza pubblica. Infine, il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali riferisce quanto segue. La materia ... è stata oggetto di particolare approfondimento nel corso di numerosi incontri con i rappresentanti delle Regioni, delle Associazioni di settore, e delle Amministrazioni interessate. Il citato Dicastero, reputando che la problematica in questione sia risolvibile solo colmando il vuoto normativo creato dall'abrogazione disposta dal citato articolo 26 del decreto legislativo n. 154 del 2004, ha in diverse occasioni proposto e sostenuto l'inserimento, nei provvedimenti in materia, di un apposito articolo volto a ricondurre alla misura ricognitoria (anche per le imprese non cooperative) il canone per le concessioni demaniali marittime per la pesca e l'acquacoltura. Da ultimo, il predetto Ministero rappresenta che attraverso la competente Direzione Generale ha provveduto a convocare, per il 29 marzo, un apposito Tavolo unico con le Amministrazioni interessate, al fine di delineare compiutamente la situazione esistente, acquisendo i dati relativi al numero delle imprese di acquacoltura a mare, alle concessioni rilasciate alle imprese cooperative non cooperative, nonché ai relativi fatturati ed importi dei canoni corrisposti."

La norma prevede (comma 1) che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, alle concessioni di aree demaniali marittime lacuali e fluviali e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi dalle società cooperative⁸ per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applichi il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, comma primo, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 e che (comma 2) alle concessioni di specchi acquee demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 1, per le aree non occupate da strutture produttive, si applichi il canone annuo pari a un decimo di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595 e successive modificazioni.

Si rammenta che il citato decreto reca norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime, ed è applicabile alle attività di pesca e alle attività navali: le misure dei canoni sono state oggetto di successive rivalutazioni.

Il comma 3, per l'attuazione del comma 1, autorizza la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, per la cui copertura rinvia all'articolo 26.

⁸ Di cui all'articolo 2511 del codice civile

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma in esame interviene sui canoni demaniali per la pesca e l'acquacoltura. Più in dettaglio, il comma 1 estende, dal 2021, l'applicabilità dei canoni meramente ricognitori (di carattere agevolativo) alle imprese non cooperative, che attualmente pagano canoni maggiori, e il comma 2 fissa i canoni per gli specchi acquei non occupati da strutture produttive nella misura di un decimo di quelli per manufatti ed impianti. Il comma 3 autorizza una spesa pari a 3 milioni annui dal 2021.

Tenuto conto che la disposizione del comma 1 ha carattere oneroso, in quanto estende una misura di carattere agevolativo⁹, e che quella del comma 2 andrebbe valutata mediante confronto con quanto previsto a normativa vigente, andrebbero acquisiti dati ed elementi idonei a verificare la quantificazione dell'onere proposta dalla norma; andrebbe inoltre acquisito l'avviso del Governo in merito all'effettiva prudenzialità di configurare in termini di limite di spesa, piuttosto che di spesa valutata, un onere per riduzione di gettito extratributario dovuta ad una misura applicabile automaticamente a tutti i soggetti rientranti nelle fattispecie delineata dalla norma.

ARTICOLO 16

Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura

La norma prevede che la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura svolga le funzioni di cui all'articolo 3 del D.lgs. n. 154/2004, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

La Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, disciplinata dall'articolo 3 del D.Lgs. n. 154/2004, è presieduta dal Ministro delle politiche agricole e forestali, ha durata triennale ed è nominata con decreto del Ministro. Viene chiamata a dare pareri sui decreti del Ministro finalizzati alla tutela e gestione delle risorse ittiche ed in relazione ad ogni argomento per il quale il presidente ne ravvisi l'opportunità.

⁹ Si tenga infatti presente quanto dichiarato dal Governo nella XVI legislatura, v. la sezione relativa alla ricostruzione della normativa vigente.

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe verificato se la Commissione in questione possa effettivamente svolgere le proprie funzioni ad invarianza di risorse, anche con riguardo alle necessarie attività di supporto tecnico-amministrativo.

ARTICOLO 17

Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura

La norma prevede che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) definisca gli indirizzi di ricerca in materia di pesca e acquacoltura al fine di conseguire gli obiettivi del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura (comma 1)¹⁰.

In particolare, si fa riferimento alla tutela della biodiversità e alla rinnovabilità delle risorse ittiche, allo sviluppo sostenibile ed alla valorizzazione delle produzioni della pesca e dell'acquacoltura ed alla tutela del consumatore.

A tal fine, il MIPAAF si avvale di istituti scientifici, pubblici e privati, riconosciuti dal medesimo Ministero secondo le disposizioni vigenti (comma 2).

I risultati delle ricerche eseguite sono esaminati dall'istituendo Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura, di cui viene definita la composizione (che include componenti ministeriali e esperti esterni), che riferisce le valutazioni conclusive al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (commi 3 e 4).

Il Comitato si esprime su ogni questione relativa a studi, ricerche e indagini che hanno rilievo scientifico a livello nazionale e interregionale per il settore della pesca o sono funzionali alla disciplina giuridica del settore (comma 5).

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha durata triennale, rinnovabile una sola volta, ed il suo funzionamento non comporta oneri per il bilancio dello Stato (comma 6).

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma prevede la definizione da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) degli indirizzi di ricerca in materia di pesca e acquacoltura al fine di conseguire gli obiettivi del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura.

¹⁰ di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del D.L. n. 225/2010. Nella norma si prevede l'adozione da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del Programma nazionale triennale della pesca contenente gli interventi di esclusiva competenza nazionale indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali.

A tal fine, il MIPAAF si avvale di istituti scientifici, pubblici e privati, riconosciuti dal medesimo Ministero secondo le disposizioni vigenti (comma 2). Inoltre, i risultati delle ricerche eseguite sono esaminati dall'istituendo Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura, di cui viene definita la composizione, che riferisce le valutazioni conclusive al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (commi 3 e 4).

Al riguardo, non si formulano osservazioni sul comma 1, dal momento che la definizione degli indirizzi di ricerca in materia di pesca e acquacoltura avviene nell'ambito degli obiettivi del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, già previsto a legislazione vigente.

Circa il comma 2 andrebbe acquisita conferma che l'avvalimento di istituti esterni possa avvenire nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Riguardo ai commi da 3 a 6, andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione idonei a suffragare l'assunzione di invarianza riferita all'istituzione e al funzionamento del Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura, ciò tenuto conto che il Comitato vede la partecipazione non solo di componenti ministeriali ma anche di esperti esterni e che la norma, pur disponendo che dal funzionamento del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri, non prevede espressamente la consueta clausola riferita ai compensi ed emolumenti dei componenti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, all'articolo 17, comma 1, andrebbe valutata l'opportunità di riformulare il capoverso Art. 9, comma 6, al fine di prevedere che dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che ai loro componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

ARTICOLO 18

Commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura

Normativa vigente. L'articolo 10 del D.lgs. n. 154/2004¹¹ disciplina le Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura, istituite dalle regioni, le quali ne disciplinano competenze, modalità di funzionamento e composizione prevedendo il necessario raccordo con le Capitanerie di porto presenti sul loro territorio ed assicurando la presenza di un esperto in materia di sanità veterinaria. Inoltre, le regioni garantiscono che la disciplina non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La norma modifica la disciplina sopra descritta sulla Commissione consultiva locale, ora denominata “per la pesca marittima e l'acquacoltura”, istituita presso ogni Capitaneria di porto e chiamata a dare pareri sulle questioni inerenti la pesca e l'acquacoltura nell'ambito del Compartimento marittimo di riferimento (comma 1).

Vengono previste, quindi, una nuova composizione (fino a 21 membri), la durata in carica per un triennio, le modalità di nomina e l'affidamento della segreteria a un componente del personale della Capitaneria di porto (commi 3-6). Inoltre, sono previste disposizioni per il funzionamento delle sedute e la possibilità di partecipazione di rappresentanti di Amministrazioni locali, di altre istituzioni e di esperti (commi 7 e 8). Infine, si prevede che il funzionamento della Commissione non comporti oneri per il bilancio dello Stato (comma 9).

In merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che le Commissioni sono attualmente disciplinate dalla normativa regionale, andrebbero acquisiti dati ed elementi idonei a suffragare l'ipotesi che la nuova disciplina uniforme di fonte statale recata dalla norma in esame e sostitutiva di quelle ora vigenti sia effettivamente compatibile con la clausola di invarianza finanziaria prevista al comma 9; ciò sia con riferimento agli emolumenti dei componenti che agli oneri di funzionamento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, al comma 1, andrebbe valutata l'opportunità di riformulare il capoverso Art. 10, comma 9, al fine di prevedere che dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione consultiva locale per la pesca marittima e l'acquacoltura, da istituire presso ogni capitaneria di porto, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la

¹¹ Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura

finanza pubblica e che ai loro componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

ARTICOLO 19

Pesca del tonno rosso

La norma prevede che, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali siano disciplinati termini e modalità di attribuzione dell'eventuale incremento annuo del contingente di cattura assegnato all'Italia, in funzione del principio di stabilità relativa, del contemperamento con il principio di equità nel riparto del contingente nazionale, del principio di trasparenza e della necessità di incentivare l'impiego di sistemi di pesca selettivi e a ridotto impatto sull'ecosistema (comma 1).

Il decreto è adottato in base ai seguenti criteri:

- a) trasparenza ed oggettività nella individuazione delle quote tra i vari sistemi di pesca;
- b) aumento della quota indivisa, al fine di favorire l'accesso alla risorsa da parte degli operatori, singoli o associati, che ne sono privi attraverso metodi distributivi per aree geografiche e temporali idonei a garantire la fruibilità durante l'anno solare ed in modo tendenzialmente uniforme in tutti i compartimenti marittimi, tenendo conto delle caratteristiche delle flottiglie da pesca;
- c) valorizzazione delle attività di pesca con metodi di cattura sostenibili e a ridotto impatto ecosistemico (comma 2).

Inoltre, il Ministero delle politiche agricole promuove una filiera italiana di produzione del tonno rosso idonea a valorizzare la risorsa, a favorire l'occupazione, la cooperazione e l'economia d'impresa secondo un criterio di sostenibilità ecologica, economica e sociale. La filiera, su base volontaria, vedrà l'adesione del maggior numero di operatori nazionali e sarà valorizzata con tutti gli strumenti necessari, fra cui i contratti di filiera. (comma 3).

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni sui commi 1 e 2. Il comma 3, invece, pone in capo al Ministero delle politiche agricole il compito di promuovere e valorizzare, con tutti gli strumenti necessari, la filiera italiana del tonno rosso: poiché la norma non prevede alcuno specifico stanziamento, andrebbe chiarito a quali attività di sostegno e rilancio, che la norma configura come obbligatorie e non come facoltative, si faccia riferimento e se le stesse possano effettivamente essere attuate ad invarianza di risorse.

ARTICOLO 21

Modifiche all'articolo 41 del DL 124/2019, in materia di Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

Normativa vigente. L'articolo 41, comma 2, del DL 124/2019 prevede che, al fine di favorire l'efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo delle tecnologie innovative, le garanzie concesse dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)¹² siano a titolo gratuito per imprese agricole in caso di iniziative per lo sviluppo di tecnologie innovative, anche per contrastare e prevenire i danni causati dalla fauna selvatica alle imprese agricole, dell'agricoltura di precisione e delle nuove tecniche di irrigazione o la tracciabilità dei prodotti con tecnologie emergenti, comprese le tecnologie *blockchain*, l'intelligenza artificiale e l'internet delle cose. La garanzia è concessa a titolo gratuito nel limite di 20.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dai regolamenti comunitari di settore. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2019 in favore dell'ISMEA.

Le norme sostituiscono il comma 2 all'articolo 41 del DL 124/2019, relativo alla garanzia gratuita da parte dell'ISMEA nei confronti delle imprese agricole in caso di iniziative per lo sviluppo di tecnologie innovative.

Le modifiche, in particolare:

- inseriscono tra le finalità della norma quella di favorire l'accesso al credito delle imprese della pesca;
- includono le aziende della pesca tra quelle beneficiarie della garanzia a titolo gratuito;
- rimuovono la correlazione diretta tra la concessione della garanzia gratuita e le iniziative per lo sviluppo di tecnologie innovative;
- rimuovono il limite di costo di 20.000 euro a singola garanzia.

Resta ferma l'autorizzazione di spesa di 30 milioni di euro, che però viene riferita all'anno 2020 (anziché al 2019, come previsto dalla norma vigente), in favore dell'ISMEA.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame modificano l'articolo 41, comma 2, del DL 124/2019. La novella estende alle imprese della pesca la concessione di garanzie gratuite da parte dell'ISMEA, rimuovendo il limite di costo di 20.000 euro a singola garanzia e la correlazione diretta tra la concessione della garanzia gratuita e le iniziative per lo sviluppo di tecnologie innovative previsti dalla precedente formulazione.

¹² Ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del D. Lgs. 102/2004.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che la norma opera nell'ambito di un limite di spesa: sotto tale profilo non si formulano pertanto osservazioni sotto il profilo della quantificazione. Peraltro, posto che la disposizione prevede un onere di 30 milioni per l'anno 2020, andrebbe indicata la relativa copertura, tenuto conto che la disposizione finanziaria non richiama la norma in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 1 dell'articolo 21 sostituisce integralmente il comma 2 dell'articolo 41 del decreto-legge n. 124 del 2019. In proposito, si rammenta che tale ultima disposizione ha previsto la concessione di garanzie a titolo gratuito a favore delle imprese agricole per investimenti diretti allo sviluppo di tecnologie innovative, all'uopo autorizzando la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2019 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), in qualità di ente preposto alla gestione della misura. Si ricorda che detto onere trova corrispondente copertura finanziaria nell'ambito dell'articolo 59, comma 3, del medesimo decreto-legge, che non risulta modificato dalla norma in commento. Ciò premesso, la novella in esame intende ora estendere la portata applicativa della disposizione dianzi descritta anche alle imprese della pesca, a tal fine autorizzando la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020, in ciò determinando un onere che non risulta tuttavia assistito da una apposita clausola di copertura finanziaria, posto che l'articolo 21 non rientra tra le disposizioni onerose indicate all'articolo 26, comma 1. Sul punto appare pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.

Si evidenzia inoltre che la norma in esame, nel sostituire integralmente la disciplina vigente, comporta almeno formalmente il venir meno dell'autorizzazione di spesa relativa all'anno 2019, a fronte della quale potrebbero comunque già avere avuto luogo - od essere allo stato in via di perfezionamento - specifici impegni di spesa. Anche su tale punto, appare pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 22

Utilizzo delle *royalties* degli idrocarburi

La norma vincola le *royalties* per i giacimenti di idrocarburi ubicati in terraferma (nelle regioni a statuto ordinario) a determinate finalità.

In particolare, si tratta delle seguenti finalità: lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare ed al litorale, incluse quelle turistiche, l'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa.

Inoltre, almeno il trenta per cento delle *royalties* è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Per ogni annualità, a decorrere dal 2014, i comuni rendicontano alla regione le modalità di impiego delle somme ricevute, al fine di verificare l'effettiva destinazione delle risorse alle finalità sopra menzionate.

Si rammenta che le attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi sono soggette ad autorizzazione del MISE, secondo la disciplina dettata dal D. Lgs. n. 625/1996 (per i permessi di prospezione e di ricerca, la disciplina di riferimento è recata anche dall'art. 6 della L. n. 9/1991).

Per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio, la durata è di venti anni, prorogabili fino a due volte al sussistere dei presupposti di legge. Per i permessi di prospezione e ricerca e le concessioni di coltivazione e stoccaggio (complessivamente noti come "titoli minerari") le condizioni e i requisiti di esercizio sono basati su un disciplinare-tipo, aggiornato dal Ministero; ulteriori obblighi particolareggiati sono stabiliti nei singoli decreti di conferimento o proroga. Per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio, nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono stabiliti dei canoni annui: i canoni, originariamente fissati dall'art. 18 del decreto 625 citato, sono stati rideterminati in aumento, a decorrere dal 1° giugno 2019, dall'art. 11-*ter* del DL 135/2018, mentre l'art. 62-*ter* del DL n. 76/2020 ha fissato una soglia al di sotto della quale i canoni non sono dovuti.

Inoltre, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato, alle regioni e ai comuni il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione, determinata in base all'art. 19 del decreto 625 citato. Queste risorse (commercialmente note come "*royalties*"):

- sono destinate allo Stato, alle regioni a statuto ordinario e ai comuni interessati per le concessioni in terraferma (art. 20);
- sono destinate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome per le concessioni situate nei rispettivi territori (art. 21);
- sono destinate allo Stato e alle regioni adiacenti per i giacimenti situati in tutto o prevalentemente nel sottofondo del mare territoriale (art. 22).

Nel predetto quadro, l'articolo 20 individua, a legislazione vigente, le specifiche finalità cui sono destinate le *royalties* delle concessioni di terraferma¹³: infatti i commi 1 e 1-*bis* specificano che "i comuni destinano tali

¹³ Non ubicate nelle autonomie speciali, alle quali, si rammenta, è applicabile l'articolo 21.

risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e a interventi di miglioramento ambientale, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni" e che "alle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno è corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti, anche l'aliquota destinata allo Stato."

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma interviene sulle *royalties* dei giacimenti di idrocarburi ubicati in terraferma nelle regioni a statuto ordinario, individuando le finalità cui le stesse debbono essere destinate: le nuove finalità sono formulate come specificazioni di quelle già previste a legislazione vigente per le medesime risorse, e il 30 per cento delle *royalties* viene destinato all'indennizzo di imprese marittime. In proposito, andrebbe chiarito se le nuove finalizzazioni, incidendo in via obbligatoria su risorse che attualmente sono già destinate a specifiche finalità non integralmente coincidenti, possano essere attuate senza pregiudizio di iniziative di spesa già avviate o programmate a valere sulle medesime risorse.

Inoltre, la norma prevede un'apposita rendicontazione da parte dei comuni: tenuto conto che i comuni anche attualmente devono poter dimostrare che l'utilizzo delle *royalties* avvenga in osservanza della legge, la norma parrebbe confermativa di adempimenti già previsti a legislazione vigente e, in quanto tale, finanziariamente neutrale: in proposito appare tuttavia opportuna una conferma.

ARTICOLO 23

Modifiche al D.L. n. 102/2005: intese di filiera

Normativa vigente. L'articolo 9 del D.lgs. n. 102/2005, recante Regolazioni dei mercati agroalimentari, disciplina l'intesa di filiera finalizzata a favorire l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari. L'intesa può definire, tra l'altro, azioni per migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato o per un migliore coordinamento dell'immissione dei prodotti sul mercato, e il perseguimento di condizioni di equilibrio e stabilità del mercato nonché modelli contrattuali compatibili con la normativa comunitaria. L'intesa di filiera è stipulata nell'ambito del Tavolo agroalimentare tra gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nel settore agroalimentare, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalità per la stipula delle intese di filiera, nonché quelle di costituzione e di funzionamento dei tavoli di filiera. Le intese

possono, inoltre, essere stipulate dalle Organizzazioni interprofessionali riconosciute. Infine, si prevede che dall'attuazione del D.lgs. n. 102 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La norma modifica la disciplina sopra descritta sulle intese di filiera nei seguenti termini:

- tali intese vengono estese alla pesca e dell'acquacoltura [comma 1, lettera a)];
- tra le azioni definite dalle intese vengono aggiunte quelle finalizzate a incentivare una gestione razionale delle risorse ittiche, con particolare riferimento allo sviluppo sostenibile, nonché quelle volte a sostenere la pesca marittima professionale e l'acquacoltura di rilevanza nazionale [comma 1, lettera b)];
- tra gli organismi maggiormente rappresentativi presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, riuniti nel Tavolo agroalimentare per stipulare le intese, vengono ricompresi anche quelli della pesca e dell'acquacoltura [comma 1, lettera c)].

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l'ampliamento delle azioni cui sono finalizzate le intese di filiera avviene nel quadro di una previsione di invarianza finanziaria, già disposta dal D.lgs. n. 102/2015: su tale profilo, pertanto, non si formulano osservazioni. Per quanto riguarda, invece, l'inserimento di un nuovo componente nel Tavolo agroalimentare, pur rammentando che alla norma istitutiva dell'organismo non sono stati ascritti effetti finanziari, si evidenzia che per lo stesso non è prevista la consueta clausola volta ad escludere compensi per i componenti: ciò posto, andrebbe dunque acquisita una valutazione circa la possibilità di includere un nuovo componente ad invarianza di risorse.

ARTICOLO 25

Fatturazione elettronica piccola pesca

La norma interviene sull'art. 1, c. 3, del D. Lgs. n. 127/2015 al fine di escludere gli esercenti attività di piccola pesca di cui alla legge n. 250/1958 dagli obblighi di emissione della fattura elettronica.

L'emendamento che ha introdotto la disposizione in esame prevede una copertura finanziaria pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che alla disciplina che ha introdotto gli obblighi di fatturazione elettronica sono stati ascritti rilevanti effetti positivi sui saldi di finanza

pubblica in relazione all' emersione di base imponibile. L'esclusione dall'ambito applicativo della predetta disciplina appare quindi suscettibile di incidere su tali effetti di gettito.

Andrebbero pertanto forniti gli elementi necessari a definire gli oneri recati dall'esclusione prevista dalla norma in esame. Inoltre, andrebbe esplicitato il periodo d'imposta a decorrere dal quale la disposizione si rende applicabile. Ciò al fine di verificare se gli effetti di cassa riferiti al 2021 (comprensivi del saldo imposte 2020 e dell'acconto 2021) possano risultare maggiori dell'onere annuo scontato a regime.

ARTICOLO 26

Copertura finanziaria

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che l'articolo 26, comma 1, lettere *a)* e *b)*, fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della proposta di legge in esame, i quali sono qualificati in parte - nella misura di 66,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 - come oneri "valutati", ossia espressi in termini di previsione di spesa¹⁴, e in parte - nella misura di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 - come oneri "autorizzati", vale a dire espressi in termini di limite massimo di spesa¹⁵.

In particolare, oggetto di copertura sono le seguenti disposizioni onerose:

- 1) l'avvio di un programma sperimentale di trattamento sostitutivo della retribuzione in favore dei lavoratori della pesca professionale, cui risulta associata una apposita autorizzazione di spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 (articolo 3, commi 1 e 2);
- 2) l'applicazione ai marittimi operanti su imbarcazioni da pesca inferiori alle 10 tonnellate dei benefici previdenziali assicurati dalla legge n. 250 del 1958¹⁶ o, in alternativa, del regime stabilito dalla legge n. 413 del 1984¹⁷, cui risulta associata una apposita autorizzazione di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021 (articolo 4, comma 2);

¹⁴ Si tratta, in particolare, degli articoli 3, 4, 8, 9, 15 e 25.

¹⁵ Si tratta, in particolare, dell'articolo 6.

¹⁶ La legge n. 250 del 1958 reca "Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne".

¹⁷ La legge n. 413 del 1984 reca "Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi".

- 3) l'istituzione presso lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di un Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 (articolo 6, comma 1);
- 4) l'esenzione dall'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, di domande, atti e relativa documentazione volte alla concessione di aiuti comunitari e nazionali nei settori della pesca e dell'acquacoltura, corredata di una apposita autorizzazione di spesa di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 (articolo 8, comma 2);
- 5) le modifiche alla disciplina sulla tassa di concessione governativa concernente la licenza per la pesca professionale marittima, di cui all'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972, anch'essa assistita da una apposita autorizzazione di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021 (articolo 9);
- 6) le modifiche in materia di determinazione dei canoni per le concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura, corredate da una apposita autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 (articolo 15, comma 3);
- 7) l'esonero dalla disciplina sulla fatturazione elettronica di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del 2015 per i soggetti passivi operanti nel settore della piccola pesca (articolo 25).

Ciò posto, per quanto riguarda gli oneri di cui al numero 1), ossia quelli derivanti dall'avvio di un programma sperimentale di trattamento sostitutivo della retribuzione in favore dei lavoratori della pesca professionale, si rileva che essi appaiono impropriamente inseriti nella clausola di copertura finanziaria in esame considerato che gli stessi sono oggetto dell'autonoma copertura prevista dell'articolo 3, comma 2, a valere su quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui agli articoli 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013 e 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, destinati al Ministero dello sviluppo economico.

Con riferimento, invece, agli oneri di cui ai numeri 4), 5) e 6) si segnala che, in luogo delle relative autorizzazioni di spesa, le pertinenti disposizioni andrebbero riformulate in maniera da configurare i predetti oneri in termini di minori entrate, consistendo essi in un mancato gettito

erariale, in linea peraltro con la qualificazione degli oneri medesimi in termini di previsione di spesa quale risultante dall'articolo 26, comma 1.

Con riferimento, infine, agli oneri di cui al numero 7), ossia quelli derivanti dall'esonero dalla disciplina sulla fatturazione elettronica, si rileva che essi non risultano esplicitati nel testo provvedimento, sebbene tale indicazione risulti necessaria ai fini di una corretta verifica della congruità dell'ammontare complessivo degli oneri indicati all'articolo 26, comma 1.

Venendo quindi ai mezzi di copertura degli oneri dianzi illustrati, si evidenzia che il comma 1 dell'articolo 26 della presente proposta di legge indica le seguenti modalità:

- quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2020-2022, di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali [lettera *a*]);
- quanto a 62,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, iscritto nel capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze [lettera *b*]).

Per quanto concerne la prima modalità di copertura, fermo restando che allo stato attuale il citato accantonamento presenta le necessarie disponibilità, sul piano formale occorre tuttavia precisare che, in ragione della decorrenza dell'onere, oggetto di riduzione sono le proiezioni del predetto accantonamento del fondo speciale di parte corrente.

Per quanto riguarda invece la seconda modalità di copertura, in considerazione della natura permanente dell'onere sottostante, appare necessario acquisire dal Governo un chiarimento sia in merito all'effettiva disponibilità delle risorse sia in ordine alla compatibilità del loro utilizzo rispetto ad interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Il successivo comma 2, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ⁱ Di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

ⁱⁱ Di cui all'articolo 2, comma 5-*decies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225.